

## Regolamento PRIVILEGIA

### 1. Contraente

A titolo di semplificazione, il termine contraente utilizzato in questo Regolamento si riferisce sia ai contraenti sia alle contraenti.

### 2. Scopo

Aderendo alla Fondazione, il contraente persegue lo scopo di costituire una previdenza vincolata ai sensi dell'art. 82 LPP e delle relative disposizioni esecutive.

### 3. Convenzione di previdenza

Per raggiungere questo scopo, il contraente stipula con la Fondazione una Convenzione di previdenza che stabilisce i dettagli della relazione previdenziale.

### 4. Dati dei clienti

La fondazione si impegna a trattare con la massima riservatezza i dati personali del contraente resi noti nel quadro della Convenzione di previdenza. La Fondazione, Credit Suisse (Svizzera) SA e Credit Suisse AG si riservano la facoltà di utilizzare questi dati per l'assistenza e la consulenza al contraente e per attività di marketing. Il contraente autorizza la Fondazione a richiedere a Credit Suisse (Svizzera) SA e/o a Credit Suisse AG eventuali dati relativi al conto per il pagamento degli averi di previdenza. Tale autorizzazione rimane in vigore in caso di decesso o sopraggiunta incapacità di discernimento del contraente.

### 5. Previdenza per la vecchiaia

**5.1** La previdenza per la vecchiaia è attuata secondo i desideri del contraente sotto forma d'investimento in titoli e/o di risparmio individuale.

**5.2** Se viene scelto l'investimento in titoli, la Fondazione acquista in favore del contraente un numero di diritti, corrispondenti alle sue istruzioni o ai suoi contributi, nei confronti di fondazioni d'investimento o quote di altri prodotti d'investimento (p. es. investimenti collettivi, certificati, prodotti strutturati). Tutti i prodotti d'investimento offerti dalla Fondazione sono conformi alle prescrizioni di legge della OPP 2. Le descrizioni dei prodotti, le direttive d'investimento e i regolamenti sono disponibili separatamente e possono essere consultati in qualsiasi momento. Il Conto di previdenza menzionato al punto 5.3 funge da base. I prodotti d'investimento vengono contabilizzati in un Deposito di previdenza intestato alla Fondazione presso Credit Suisse (Svizzera) SA. Il prezzo d'acquisto di un diritto/ una quota corrisponde al prezzo unitario d'emissione determinato giornalmente, compresi le spese e il provento maturato. Il contraente può incaricare in qualsiasi

momento la Fondazione di vendere tutti o parte dei prodotti d'investimento. Il prezzo di vendita è pari al prezzo di riscatto unitario per diritto/quota determinato.

Il contraente è consapevole del fatto che l'investimento in titoli può comportare anche perdite di corso che dovrà sostenere egli stesso. La Fondazione non si assume alcuna responsabilità in tal senso.

I prodotti d'investimento vengono contabilizzati in entrata presso Credit Suisse (Svizzera) SA, in un deposito di previdenza intestato alla Fondazione. In relazione all'erogazione di prestazioni, Credit Suisse (Svizzera) SA può ricevere da terzi (ivi comprese altre banche ed entità giuridiche di Credit Suisse Group) retrocessioni, retribuzioni, spese, commissioni, incl. le commissioni di portafoglio, rimborsi, acconti, ribassi, indennità di distribuzione, sussidi o altre prestazioni (complessivamente le "remunerazioni"). Solitamente le remunerazioni si calcolano in punti percentuali rispetto al volume complessivo degli investimenti detenuto dalla banca in un prodotto d'investimento. Per gli investimenti collettivi di capitale, ivi inclusi i prodotti delle fondazioni d'investimento, le remunerazioni incassate dalla banca possono muoversi all'interno della seguente fascia di oscillazione: da 0 a un massimo del 2% p.a.. L'entità della remunerazione massima per cliente si ottiene moltiplicando la percentuale massima per il valore del volume d'investimento nella relativa categoria di prodotto. Credit Suisse (Svizzera) SA può ricevere la piena remunerazione annua, secondo la suddetta fascia di oscillazione, anche a fronte di annualità incomplete. Nel caso in cui tali remunerazioni, senza alcun accordo al riguardo, siano soggette all'obbligo di consegna nei confronti della Fondazione o del contraente, quest'ultimo rinuncerà al diritto alla consegna di tali remunerazioni, in particolare anche nel caso in cui tali remunerazioni superino le spese delle prestazioni erogate da parte di Credit Suisse (Svizzera) SA per la Fondazione. Sono fatte salve le disposizioni normative obbligatorie.

**5.3** Se viene scelto il risparmio individuale, la Fondazione apre un conto a proprio nome in favore del contraente presso Credit Suisse (Svizzera) SA.

Su questo conto vengono accreditati i contributi versati dal contraente e gli interessi. Questo conto viene chiuso ogni anno al 31 dicembre e gode del privilegio accordato ai depositi a risparmio ai sensi della Legge svizzera sulle banche. Il tasso d'interesse è aggiornato costantemente alle condizioni di mercato.

**5.4** La Fondazione rilascia ogni anno al contraente un attestato che indica l'ammontare dell'averi di vecchiaia e i contributi versati durante l'anno civile trascorso.

## **6. Aventi diritto**

### **6.1 Prelievo della prestazione di previdenza**

**6.1.1** La Convenzione di previdenza cessa con il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento AVS, in ogni caso con il decesso del contraente. Il prelievo della prestazione di vecchiaia può essere differito di al massimo 5 anni oltre l'età ordinaria di pensionamento AVS se il contraente certifica di continuare a svolgere un'attività lucrativa. In caso di un tale differimento del prelievo il contraente deve informare immediatamente la Fondazione per iscritto non appena cessa l'attività lucrativa. Un prelievo anticipato è possibile al più presto cinque anni prima del raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria. Prima di tale data non sono possibili prelievi dal Conto o dal Deposito di previdenza, ad eccezione delle disposizioni al punto 6.1.3.

**6.1.2** Con la cessazione della Convenzione di previdenza (cfr. punto 6.1.1) l'avere di previdenza giunge a scadenza per il pagamento. La Fondazione liquida fino a tale data eventuali prodotti d'investimento acquistati su incarico del contraente (cfr. punto 5.2). Il controvalore risultante dalla liquidazione di questi prodotti viene accreditato sul Conto di previdenza del contraente.

Se al momento della scadenza il contraente non conferisce alla Fondazione alcun ordine di bonifico, quest'ultima è autorizzata a depositare le prestazioni giunte a scadenza su un conto presso Credit Suisse (Svizzera) SA o presso Credit Suisse AG intestato al contraente o, nel caso di contraenti privi di una relazione clientela con Credit Suisse (Svizzera) SA o Credit Suisse AG, su un Conto di risparmio presso Credit Suisse (Svizzera) SA intestato alla Fondazione in favore del contraente con valuta a contare dal giorno della scadenza. La Fondazione è inoltre libera di procedere ai sensi delle disposizioni di legge in materia di mora del creditore (art. 91 segg. CO).

**6.1.3** Il pagamento anticipato della prestazione, in presenza di una richiesta scritta del contraente, eventualmente con il consenso del coniuge o del partner in unione domestica registrata, è possibile solo nei seguenti casi:

- se il contraente percepisce una rendita d'invalidità completa dell'Assicurazione invalidità federale e non è assicurato contro il rischio d'invalidità;
- se il contraente utilizza la prestazione erogata per il riscatto in un'istituzione di previdenza esente da imposte o per un'altra forma di previdenza riconosciuta;
- se il contraente avvia un'attività lucrativa indipendente come attività principale (possibilità di ritirare il capitale entro un anno dall'avvio dell'attività indipendente);
- se il contraente lascia un'attività lucrativa indipendente per iniziare un'attività lucrativa indipendente di altro genere come attività principale (possibilità di ritirare il capitale entro un anno dal cambiamento dell'attività lucrativa indipendente);

- se il contraente lascia definitivamente la Svizzera;

- per l'acquisto di un'abitazione ad uso proprio o per l'ammortamento di un'ipoteca gravante su un'abitazione ad uso proprio ai sensi della OPP3. I prelievi sono consentiti soltanto ogni 5 anni.

**6.1.4** In caso di decesso del contraente, i beneficiari possono far valere i diritti risultanti dalla Convenzione di previdenza nella misura in cui al momento della morte le prestazioni non siano ancora state erogate conformemente ai punti 6.1.1 e 6.1.3. Sono considerati beneficiari le seguenti persone nel seguente ordine:

1. il coniuge superstite o il partner superstite in unione domestica registrata
2. i discendenti diretti e le persone fisiche al cui sostentamento la persona defunta ha provveduto in modo considerevole oppure la persona che ha convissuto ininterrottamente con quest'ultima durante i cinque anni precedenti il decesso o deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni
3. i genitori
4. i fratelli e le sorelle
5. gli altri eredi

Il contraente può designare come beneficiario una o più persone indicate al punto 2 e definire in modo più particolareggiato i diritti di ognuno. Egli ha pure il diritto di modificare l'ordine dei beneficiari menzionati alle cifre 3-5 e di precisare i diritti di ciascuna di queste persone. In caso i diritti di ognuno non vengano definiti in modo più particolareggiato, la ripartizione fra più beneficiari di una stessa categoria si effettua in quote uguali. Il contraente deve informare per iscritto la Fondazione se desidera eseguire delle modifiche all'ordine dei beneficiari. La Fondazione deve essere informata per iscritto anche quando, in virtù del punto 2, devono figurare tra i beneficiari persone che vengono sostenute in modo considerevole dal contraente o che convivono con lo stesso.

### **6.2 Diritto alle prestazioni**

Gli aventi diritto devono fornire alla Fondazione tutte le informazioni necessarie per la rivendicazione del diritto alla prestazione di previdenza e addurre tutti i documenti e le prove che saranno richiesti. La Fondazione si riserva comunque di procedere ad ulteriori accertamenti e ad esigere dal richiedente documenti, dati nonché autenticazioni, ecc. che la Fondazione ritiene necessari per provare il diritto alle prestazioni.

In caso di controversie in merito alla persona dell'avente diritto, la Fondazione ha la facoltà di depositare gli averi di risparmio ai sensi dell'art. 96 CO.

## **7. Contributi**

Il contraente può stabilire liberamente l'ammontare e il momento dei versamenti con privilegio fiscale sul suo Conto di previdenza 3° pilastro fino a concorrenza dell'importo annuo massimo cui è concesso il privilegio fiscale ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 OPP3 in combinazione con l'art. 8 cpv. 1 LPP. Per essere computati a fini fiscali nel rispettivo anno, i contributi devono essere versati sul Conto di previdenza entro l'ultimo giorno lavorativo bancario dell'anno civile. È esclusa la possibilità di accreditare con effetto retroattivo i contributi pagati dopo questo termine di versamento.

La Fondazione di previdenza è libera di rifiutare un versamento di contributi.

## **8. Imposte**

**8.1** I contributi versati dal contraente possono essere dedotti dal reddito secondo le disposizioni fiscali della Confederazione e del cantone di domicilio. Il capitale di previdenza accumulato e i relativi proventi sono esenti da imposte fino alla scadenza.

**8.2** All'atto del pagamento delle prestazioni di previdenza, la Fondazione è tenuta a rispettare le disposizioni di legge e a notificare eventuali prelievi all'autorità fiscale competente rispettivamente a trattenere le imposte dovute.

**8.3** Non è consentito ripartire l'avere già accumulato in una Convenzione di previdenza.

## **9. Comunicazione di tutti i cambiamenti della situazione del contraente**

Tutti i cambiamenti della situazione del contraente devono essere immediatamente comunicati per iscritto dal contraente alla Fondazione (tramite Credit Suisse (Svizzera) SA o Credit Suisse AG o in forma diretta). Tra questi rientrano, ad esempio, la variazione di indirizzo, dati personali, stato civile, status di affiliazione a una cassa pensione, attività lavorativa, ecc.

Le comunicazioni della Fondazione o di Credit Suisse (Svizzera) SA o di Credit Suisse AG sono considerate recapitate con validità legale se spedite all'ultimo indirizzo indicato dal contraente. La data indicata sulla copia o sulla lista di spedizione in possesso della Fondazione o di Credit Suisse (Svizzera) SA o di Credit Suisse AG vale come data di spedizione.

## **10. Disdetta della Convenzione di previdenza**

**10.1** La presente Convenzione di previdenza può essere disdetta anticipatamente solo nei casi menzionati al punto 6.1. Non esistono termini di disdetta.

**10.2** Se il contraente utilizza la prestazione erogata per il riscatto in un'istituzione di previdenza esente da imposte o per un'altra forma di previdenza riconosciuta, il capitale di previdenza viene versato direttamente alla nuova istituzione di previdenza.

**10.3** La Fondazione si riserva il diritto di estinguere i Conti e i Depositi di previdenza che per 5 anni non hanno registrato movimenti e aventi saldo CHF 0.

## **11. Cessione, costituzione in pegno e compensazione**

Per la cessione, costituzione in pegno e la compensazione di diritti sono applicabili per analogia le disposizioni di legge (art. 331d CO; art. 30b LPP; art. 4 cpv. 1 OPP3; art. 2, 4, 8, 9 OPPA).

## **12. Reclami**

Le contestazioni di documenti ricevuti devono essere inoltrate entro 30 giorni. Trascorso tale termine, essi saranno ritenuti approvati.

## **13. Disposizioni di legge**

Le disposizioni di legge e di ordinanza vincolanti sono prioritarie rispetto a disposizioni contrarie del presente Regolamento e della Convenzione di previdenza. In particolare, eventuali successive modifiche di leggi e ordinanze sono valide anche senza comunicazione ai contraenti.

## **14. Responsabilità**

La Fondazione non risponde delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli obblighi legali, contrattuali o regolamentari da parte del contraente.

## **15. Verifica della legittimazione**

Nell'ambito della verifica dell'identificazione, il contraente autorizza la Fondazione a richiedere le informazioni e i documenti necessari per la sua identificazione presso Credit Suisse AG e Credit Suisse (Svizzera) SA.

I danni risultanti dal mancato riconoscimento di vizi di legittimazione e di falsificazioni sono a carico del contraente, sempre che la Fondazione o le persone da lei incaricate abbiano agito con la consueta diligenza professionale.

## **16. Assicurazioni secondo il vecchio Regolamento**

Le polizze di assicurazione stipulate secondo il vecchio Regolamento restano in vigore immutate fino alla scadenza del contratto. Anche in futuro i premi saranno addebitati annualmente sul Conto di previdenza e la copertura assicurativa viene mantenuta.

**17. Foro competente**

Il foro competente è nel luogo della sede svizzera o del domicilio svizzero della parte convenuta.

Le modifiche sono soggette all'approvazione dell'autorità di vigilanza e saranno comunicate al contraente in modo appropriato.

**18. Modifica del Regolamento**

La Fondazione ha la facoltà di modificare il presente Regolamento in qualsiasi momento di sua iniziativa.

**19. Entrata in vigore**

Questo regolamento entra in vigore il 12 febbraio 2018 e sostituisce qualsiasi regolamento precedente.